

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2135)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ROGNONI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1987

Norme in materia di formazione della gente di mare

ONOREVOLI SENATORI. — Le statistiche internazionali riguardanti i sinistri marittimi sono allarmanti: secondo i dati forniti dal *Lloyd's Register of Shipping*, il 1977 ha segnato il massimo storico per il tempo di pace delle navi perdute a causa appunto di sinistri marittimi. Infatti si sono avute in campo mondiale 465 unità perdute per complessive 2.210 tonnellate di stazza lorda.

Nel 1982 sono andate perdute in campo mondiale 402 unità per complessive 1.631.930 tonnellate di stazza lorda.

Per quanto concerne l'Italia è da rilevare che, mentre nel 1972 era fuori dai primi dieci paesi come unità perdute (nove unità) e settima per tonnellaggio, nel 1982 è stata al settimo posto come numero di unità perdute e al quinto posto come tonnellaggio.

Non vi è dubbio ormai che la sicurezza della navigazione e quindi delle persone e dei beni a bordo dipendono in massima parte dal livello di qualificazione professionale del personale marittimo; una buona preparazione professionale annulla o almeno riduce la componente dell'errore umano, che è tra le cause principali dei sinistri marittimi, pur se talvolta concomitante con fattori accidentali.

Allo scopo appunto di salvaguardare la sicurezza della vita umana, di tutelare i beni del mare e di proteggere l'ambiente marino, la Convenzione adottata in sede di Organizzazione Marittima Internazionale (I.M.O.) a Londra il 7 luglio 1978, ha stabilito degli *standards* internazionali di istruzione, certificazione e controllo del personale marittimo che sono adeguati alle esigenze poste dall'attuale sofisticata tecnologia dei sistemi di condotta e di governo della nave.

Non può non rilevarsi infatti come l'impiego di personale non sufficientemente qualificato costituisca un elemento di rischio, notevole se si considera che attualmente le navi sono dotate di apparecchiature altamente sofisticate il cui uso richiede una particolare specializzazione e professionalità.

Su tali presupposti è impensabile che l'Italia, sia per la sua tradizione marinara sia per evidenti motivi di ordine economico

e sociale, non affronti in maniera decisa il problema dell'adeguamento della preparazione tecnica e dell'addestramento professionale del personale marittimo agli *standards* fissati in campo internazionale.

Il provvedimento recante l'autorizzazione all'adesione del nostro Paese alla Convenzione internazionale sopra menzionata è in corso: è inutile, d'altra parte, sottolineare l'importanza di far parte della Convenzione in questione, allorchè si tenga presente che le navi le quali impiegheranno personale non munito dei prescritti certificati internazionalmente validi, saranno considerate navi *sub standard*, sotto il profilo della sicurezza, con la conseguenza di potersi vedere negare l'accesso ai porti in vista dell'entrata in vigore anche per il nostro Paese della nuova normativa internazionale (in sede internazionale la stessa entra in vigore il 28 aprile 1984).

L'allegato provvedimento si preoccupa di introdurre nel nostro ordinamento gli opportuni strumenti normativi, finanziari e amministrativi volti ad assicurare l'assolvimento da parte del nostro Paese degli obblighi che scaturiranno dall'essere parte dello strumento internazionale in questione.

Si deve purtroppo sottolineare che in Italia l'aggiornamento e la qualificazione professionale del lavoratore marittimo si presentano inadeguati in rapporto alla continua evoluzione delle tecniche del settore e che pertanto è indispensabile e urgente ricercare soluzioni che superino, anche oltre il breve periodo, l'attuale grave crisi.

L'articolo 1 attribuisce al Ministro della marina mercantile la potestà di disciplinare con proprio decreto le abilitazioni professionali per i servizi di coperta e di macchina delle navi mercantili da traffico. L'adozione della decretazione ministeriale si è resa necessaria per disporre di uno strumento agile che consenta in tempi brevi di regolamentare una materia in continua trasformazione, adeguandola all'evoluzione tecnologica e alla normativa internazionale.

Del resto, il ricorso alla decretazione ministeriale nei settori che necessitano di una disciplina che abbia una rispondenza immediata con la realtà del lavoro in conti-

nua trasformazione non è nuovo nella pubblica amministrazione. A titolo di esempio si richiama l'articolo 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, relativo all'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, che all'ultimo comma recita: « Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni ed ad altri accordi internazionali, sono disposte con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni ».

Non è da dimenticare al riguardo che lo stesso articolo 134 del Codice della navigazione, sia pur relativamente alla navigazione interna, già prevede che il Ministro dei trasporti « in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali ».

L'articolo 2 ha valore di norma chiarificatrice per definire la sfera di competenza dello Stato e delle Regioni rispettivamente in materia di qualificazione e addestramento professionale.

L'articolo 3 prevede l'adozione da parte del Ministro della Marina mercantile di un programma triennale, elaborato dalla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, nel quale saranno stabiliti gli interventi previsti dalla legge, sulla base di previsioni specifiche che verranno effettuate tenuto conto dei criteri indicati particolareggiatamente nella norma in questione.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di istituzione e di programmazione dei corsi di preparazione e di aggiornamento del personale marittimo e prevede facilitazioni per la partecipazione ai corsi mediante il riconoscimento della validità della loro frequenza ai fini della riduzione del periodo di navigazione occorrente per conseguire titoli professionali. Nello stesso articolo sono indicati, anche secondo quanto richiesto dalla con-

venzione, i criteri per la determinazione degli organi cui compete il rilascio delle certificazioni riguardanti l'effettuazione dei corsi.

L'articolo 5 riconosce la possibilità che il Ministro della marina mercantile, oltre che utilizzare, per lo svolgimento dei corsi, il personale e le strutture messe a disposizione dal Ministro della pubblica istruzione, possa affidare, attraverso apposite convenzioni, il servizio di cui si tratta, ad enti pubblici o privati. Ciò sempre che le strutture statali non siano in grado di effettuare i corsi, o non risulti conveniente utilizzarle. Le convenzioni, tra l'altro, dovranno prevedere l'entità del contributo finalizzato al contenimento degli oneri di partecipazione al corso a carico del marittimo. Lo Stato infatti non può esimersi dal concedere contributi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che potrebbero condizionare la frequenza dei corsi. È noto, infatti, come una delle principali remore alla qualificazione del personale marittimo è costituita dalle spese che i partecipanti ai corsi sono costretti a sostenere, nonchè dalla perdita economica per il mancato imbarco durante il periodo dedicato all'addestramento.

Negli articoli 6, 7 e 8, pertanto, sono previsti da un lato interventi finanziari diretti a superare le citate difficoltà, dall'altro interventi finanziari per l'acquisto di apparecchiature ad alta tecnologia da affidare in consegna alle strutture statali che effettueranno i corsi, nonchè modalità per la vigilanza sulla corretta utilizzazione degli stessi.

Con l'articolo 9 si istituisce presso il Ministero della marina mercantile un comitato consultivo per la preparazione professionale e l'addestramento del personale marittimo, nel quale sono rappresentati i settori della amministrazione coinvolti nell'addestramento del personale marittimo, nonchè le parti sociali interessate.

Gli articoli 10 e 11 riguardano la costituzione e la gestione di un « Fondo speciale per l'addestramento e l'aggiornamento del personale marittimo ». Trattasi di un fondo speciale, gestito dal Ministero della marina

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercantile, con autonomia contabile e amministrativa; al fondo affluiscono, oltre alle somme stanziare ai fini della presente legge, i contributi volontari ed un contributo obbligatorio, da parte dell'armamento nazionale, pari allo 0,50 per cento della retribuzione della gente di mare, valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie.

Analoga contribuzione veniva in precedenza effettuata nei confronti dell'Ente nazionale per l'assistenza della gente di mare, ora soppresso.

L'articolo 12 prevede un ampliamento di organico al fine di adeguare le strutture del Ministero ai compiti scaturenti dalla legge.

Infine l'articolo 13 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le abilitazioni professionali del personale marittimo per i servizi di coperta e di macchina sulle navi mercantili da traffico sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile e del Comitato di cui all'articolo 9, nel rispetto delle pertinenti convenzioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

2. Per stabilire il requisito del titolo di studio necessario per il conseguimento di un'abilitazione professionale è obbligatorio il parere del Ministero della pubblica istruzione.

3. Con la procedura di cui al comma 2 sono stabiliti i criteri per la conversione dei titoli professionali rilasciati sulla base della precedente normativa.

4. Le norme di cui ai precedenti commi entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Compete al Ministero della marina mercantile definire i criteri, le modalità ed i programmi della preparazione e qualificazione professionale del personale marittimo finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni di cui all'articolo 1, esclusa la preparazione connessa al conseguimento di un titolo di studio nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore.

2. Resta affidato alle Regioni l'addestramento del personale marittimo ai fini del collocamento della gente di mare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Nulla è innovato per quanto attiene alla preparazione e qualificazione professionali impartite, ai sensi delle norme vigenti, dagli istituti e scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nelle attività previste dalla presente legge.

Art. 3.

1. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale per gli interventi previsti dalla legge stessa.

2. Con le stesse procedure sono adottati i programmi relativi ai trienni successivi.

3. Il programma viene elaborato dalla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile e deve contenere previsioni in ordine:

a) al fabbisogno di personale per ciascuna qualifica, ai fini della formazione degli equipaggi, tenuto conto della consistenza e del prevedibile sviluppo della flotta e dei traffici marittimi;

b) agli accordi internazionali che prevedono la eventuale partecipazione ai corsi di qualificazione professionale effettuati in Italia di marittimi appartenenti ai paesi in via di sviluppo;

c) al numero dei marittimi da avviare ai corsi di preparazione, aggiornamento e qualificazione professionali;

d) alle strutture statali esistenti e ai programmi di sviluppo delle strutture stesse;

e) agli enti pubblici e privati che dispongano di strutture idonee allo scopo sia a terra che a bordo, e che siano disponibili ad effettuare i corsi;

f) alle risorse finanziarie disponibili e alla ripartizione delle risorse stesse tra interventi rivolti al potenziamento delle strutture statali, interventi indiretti per l'effettuazione dei corsi che le strutture statali

non siano in grado di effettuare o che non sia conveniente far effettuare dalle strutture stesse, mediante convenzioni con enti pubblici o privati, interventi di carattere sociale, intesi ad abbattere gli ostacoli economici e sociali, per i marittimi che devono partecipare ai corsi.

Art. 4.

1. Ai fini del conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, in conformità alle indicazioni del programma di cui all'articolo 3, stabilisce, con propri decreti, i corsi di preparazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, i contenuti programmatici ed i requisiti organizzativi, nonché lo svolgimento delle prove di esame e la composizione delle commissioni esaminatrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, il Ministro della marina mercantile approva lo svolgimento di corsi ritenuti utili per la formazione e la preparazione professionale della gente di mare.

3. Alla frequenza dei corsi di cui ai commi precedenti il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei contenuti e delle finalità dei medesimi, può riconoscere validità ai fini della riduzione del periodo della navigazione richiesto per il conseguimento delle abilitazioni.

4. Ai corsi di cui ai precedenti commi possono essere ammessi marittimi di altri Stati nel quadro di accordi internazionali di cooperazione e di sviluppo.

Art. 5.

1. Per l'effettuazione dei corsi da svolgersi nell'ambito delle strutture statali in attuazione del programma di cui al comma 1 dell'articolo 3, è consentita l'utilizzazione, fuori dell'orario del servizio scolastico, delle sedi, delle attrezzature e del personale degli istituti scolastici dipendenti dalla Am-

ministrazione della pubblica istruzione. Gli istituti scolastici da utilizzare, nonchè i criteri e le modalità della utilizzazione, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentiti gli organi scolastici interessati.

2. L'utilizzazione del personale scolastico non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio e ha durata annuale.

3. Il compenso dovuto al personale utilizzato è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, ed è posto a carico del fondo speciale di cui all'articolo 10.

4. Per i corsi da effettuare secondo le indicazioni di cui alla lettera *f*), comma 3, dell'articolo 3, il Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici o enti ed associazioni privati dotati di organizzazione e strutture idonee allo scopo.

5. Le convenzioni di cui al comma 4 prevederanno, tra l'altro, l'entità del contributo, finalizzato al contenimento degli oneri di partecipazione al corso a carico del marittimo.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, è approvato il regolamento per gli interventi a favore dei marittimi avviati ai corsi previsti dalla presente legge, al fine di eliminare gli ostacoli di carattere economico e sociale alla partecipazione ai corsi stessi.

Art. 7.

1. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, in attuazione del programma di potenziamento delle strutture statali, su con-

forme parere del Comitato di cui all'articolo 9, dispone con proprio decreto l'acquisto di apparecchiature ad alta tecnologia.

2. Le apparecchiature acquistate dal Ministro della marina mercantile sono affidate in consegna alle istituzioni statali presso cui si svolgono i corsi di cui alla presente legge.

3. Per le apparecchiature affidate alle istituzioni scolastiche statali si provvede, prima della consegna, ad apposito collaudo della loro funzionalità da parte di una commissione tecnica composta da personale dell'istituzione scolastica interessata e da personale del Ministero della marina mercantile. Le stesse apparecchiature possono essere usate anche per le finalità delle istituzioni scolastiche cui sono affidate in consegna.

Art. 8.

1. Il Ministro della marina mercantile dispone, a mezzo di propri dipendenti, ispezioni e verifiche sul corretto svolgimento dei corsi previsti dalla presente legge, nonché sulla corretta utilizzazione dei mezzi e dei finanziamenti pubblici a tal fine impiegati.

2. Il Ministro della marina mercantile può avvalersi, per le predette ispezioni e verifiche, anche di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, previa autorizzazione del Ministero competente.

Art. 9.

1. Presso la direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato consultivo per la preparazione professionale e l'addestramento del personale marittimo.

2. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile ed è composta da:

a) il direttore generale del lavoro marittimo e portuale, con funzione di vice presidente;

b) un funzionario preposto alla divisione competente;

c) un funzionario di qualifica non inferiore a primo dirigente del ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile;

d) sette funzionari, dei quali rispettivamente uno dell'ufficio del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, due del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, due del Ministero della pubblica istruzione e uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) un rappresentante dell'armamento pubblico, uno dell'armamento privato e uno delle aziende petrolchimiche a partecipazione statale;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente di mare più rappresentative in campo nazionale;

g) un esperto designato dal Collegio patentati capitani di lungo corso e direttori di macchina;

h) un funzionario di qualifica non inferiore a primo dirigente del Ministero delle poste e telecomunicazioni, che interverrà in caso di trattazione di problemi riguardanti l'addestramento dei radiotelegrafisti di bordo.

3. Per ogni membro sarà previsto un supplente che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un impiegato dell'Amministrazione della marina mercantile con qualifica non inferiore al VII livello.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è rinnovato ogni tre anni.

5. Le designazioni da parte degli organismi interessati devono essere effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

6. Trascorso tale termine, il Ministro della marina mercantile può procedere alla nomina del Comitato, che opera nella pienezza

delle sue funzioni, potendo successivamente essere integrato sulla base delle designazioni pervenute dopo lo stesso termine.

Art. 10.

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in « Fondo speciale per l'addestramento e l'aggiornamento del personale marittimo ».

2. Ai fini indicati dal comma 1 il fondo è gestito dal Ministero della marina mercantile - direzione generale del lavoro marittimo e portuale, con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Per la gestione del fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Ministero della marina mercantile - direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge.

5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 3 sono emessi dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale o da funzionari da lui delegati.

6. Il fondo è alimentato con:

a) contribuzione a carico del bilancio dello Stato;

b) il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, a carico dell'armamento nazionale;

c) contribuzione del Ministero degli affari esteri - dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4;

d) contribuzioni volontarie da parte di armatori italiani ed esteri;

e) eventuali altre contribuzioni provenienti da enti, istituti, organizzazioni, associazioni e società italiane ed estere.

7. La contribuzione di cui alla lettera *b*) del comma 6, determinata per ogni marittimo imbarcato nella misura dello 0,50 per cento della retribuzione valevole ai fini dei contributi per l'assicurazione contro le malattie, è riscossa con le modalità previste per tali contributi e fatta affluire in conto entrate al fondo secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello della marina mercantile.

8. Con la stessa procedura sono determinate le modalità per la riscossione dei contributi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 6.

Art. 11.

1. In ordine alla gestione del fondo di cui all'articolo 10, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

a) la Ragioneria centrale esercita, in conformità di legge, le proprie funzioni;

b) la Corte dei conti esercita, in conformità di legge, il controllo di legittimità, in via successiva, sugli atti del fondo;

c) per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del fondo il parere del Consiglio di Stato non è obbligatorio;

d) i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito, connessi all'attività propria del fondo, sono assoggettati al visto semplice dell'ufficio di ragioneria di cui alla lettera *a*);

e) gli uffici del fondo possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato consultivo;

f) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nei limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

g) le somme non impiegate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi.

Art. 12.

1. Al fine di adeguare le strutture centrali del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici dell'Amministrazione centrale sono incrementati di quattro unità nel settimo livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, di sei unità nel sesto livello, di sei unità nel quarto livello.

2. Il personale di cui al comma 1 viene assunto per pubblico concorso ed è assegnato alla direzione generale del lavoro marittimo e portuale, la cui pianta organica verrà conseguentemente modificata.

3. I profili professionali delle relative qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 13.

1. L'onere a carico dello Stato per l'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. La spesa per gli anni successivi sarà determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Norme in materia di formazione per la gente di mare ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.